Istituto Opere e Impianti

Il Direttore

Disposizione n° 21 del registro di protocollo OPI

Di data: 13/02/2025 09:59:51

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ENTE PER L'IMPLEMENTAZIONE DI METODI E STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ 4DAYS. CIG B593773756 - CUP J96J23000050005.

☐ Pubblicazione ai sensi dell'art.23-c.1 del D.Lgs 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

Impegno/Accertamento con registrazione numero : Impegni 208 e 209/2025.

Istituto Opere e Impianti

IL DIRETTORE

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 88 del 18 dicembre 2024 con cui si approvava il *Programma Triennale dei lavori pubblici 2025-2027*, nel quale erano compresi i lavori di realizzazione dell'edificio X1 dedicato al polo dei laboratori per la material science nel campus di Basovizza;
- la disposizione del Direttore Generale n. 348 del 20 dicembre 2024 con cui si approvava il *Documento di Indirizzo alla Progettazione* per la realizzazione del sopra citato edificio X1 prevedendo un quadro economico n. 1 complessivo di € 6.330.000,00, con un importo dei lavori a base d'asta pari a € 3.800.000,00;

PRESO ATTO che

- l'art. 43 del D. Lgs. 36/2023, così come aggiornato dall'art. 15 del D. Lgs. 209/20, prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2025 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottino metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, per importo a base di gara superiore a due milioni di euro;
- l'adozione da parte dell'Ente dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale risulta non solo necessaria per l'attuazione dell'iniziativa riguardante l'edificio X1 ma anche opportuna al fine di ottimizzare la progettazione dei nuovi edifici, la gestione e la manutenzione del proprio patrimonio immobiliare esistente;

RILEVATA pertanto la necessità di procedere all'affidamento ad un soggetto adeguatamente qualificato di un servizio professionale di assistenza e supporto all'Ente per l'implementazione di un sistema BIM -Building information modeling e per l'espletamento in conformità alla sopra richiamata normativa della procedura di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura necessari per la realizzazione dell'edificio X1, comprendente le seguenti prestazioni:

- Assessment iniziale su competenze digitali e dotazioni informatiche dell'Ente
- Supporto per gli adempimenti preliminari della procedura di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura necessari per la realizzazione dell'edificio X1
- Formazione in materia di BIM al personale dell'Ente
- Supporto all'esperimento della procedura di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura necessari per la realizzazione dell'edificio X1
- Implementazione metodologia BIM
- Supporto alla stazione appaltante nella gestione operativa mediante BIM dell'appalto di realizzazione dell'edificio X1

RITENUTO di rinviare l'acquisizione delle licenze software e delle attrezzature hardware eventualmente necessarie a successivo provvedimento da adottarsi da parte del competente ufficio dell'Ente e subordinatamente alla definizione delle necessarie risorse finanziarie;

VISTI:

- l'art. 26, commi 3 e 3 bis della Legge n. 488/99, così come integrato e modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 168/2004, convertito dalla Legge n. 191/2004, in merito al valore delle convenzioni Consip e verificato che non sussistono convenzioni attive relativamente al servizio oggetto della presente disposizione;
- l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018, in merito all'obbligo delle Amministrazioni Pubbliche di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni e servizi di importo uguale o superiore ad euro 5.000,00;
- l'art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 218/2016 (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124), che dispone "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca";
- l'art. 4 del D.L 29 ottobre 2019, n. 126, come sostituito dalla legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, con cui si prevede che ai beni e ai servizi funzionalmente destinati ad attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione non si applicano le disposizioni in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, posto che la realizzazione dell'edificio X1 è finalizzata all'attuazione del polo dei laboratori per la material science;
- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, che prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 84 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29 gennaio 2021;

PRESO ATTO:

- che a seguito di indagine informale di mercato, è stato richiesto un preventivo di offerta ai seguenti soggetti:
 1. società 4 DAYS S.r.l., sede legale in via Via delle Erbe n. 9, 33100 – Udine (UD), P.IVA e C.F. 02036340301;
 2. società ADHOX S.r.l., sede legale in p.za Alcide De Gasperi n. 28, 35131 – Padova (PD), P.IVA e C.F. 05286040281;
 3. società HARPACEAS S.r.l., sede legale in viale Giulio Richard n. 3A, 20143 – Milano (MI), P.IVA e C.F. 09907290150;

4. EY ADVISORY S.p.A., sede legale in via Meravigli n. 14, 20123 – Milano (MI), P.IVA e C.F. 13221390159;
5. STI PROJECT S.r.l., sede legale in via S. Francesco d'Assisi n. 16, 34133 – Trieste (TS), P.IVA e C.F. 00876590324;

- che il miglior preventivo è risultato quello presentato alla società **4 DAYS S.r.l.** sede legale in Via delle Erbe n. 9, 33100 – Udine (UD), P.IVA e C.F. 02036340301, che ha offerto un prezzo di euro 29.200,00 (IVA esclusa);

RILEVATO che, sulla base della scheda di presentazione aziendale presentati e conservati agli atti:

- la società 4DAYS SRL risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, disponendo di adeguata esperienza nella assistenza ad enti pubblici e privati per l'implementazione del sistema BIM e nell'esperimento di procedure di gara che prevedano anche la valutazione di aspetti correlati alla digitalizzazione del processo di realizzazione di lavori di costruzione;

CONSIDERATO che il prezzo proposto dalla società 4DAYS SRL risulta essere congruo, alla luce della comparazione di varie proposte presenti sul mercato;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. il CCNL applicabile alla presente procedura è H011 CONFCOMMERCIO TERZIARIO _;

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento delle prestazioni in oggetto alla società alla società **4 DAYS S.r.l.** sede legale in Via delle Erbe n. 9, 33100 – Udine (UD), P.IVA e C.F. 02036340301, alle condizioni di cui alle condizioni particolari di contratto, allegato alla presente disposizione, mediante affidamento diretto sul portale UnityFVG;
- di approvare e sottoscrivere lo schema di contratto, allegate alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che, in base al rapporto tra la superficie destinata ad attività istituzionali e la superficie totale indicato nel documento di indirizzo alla progettazione, le spese riguardanti l'edificio X1 risultano attribuibili all'attività istituzionale per l'83%;

RITENUTO pertanto di disporre i seguenti impegni di spesa, atteso che tali somme trovano copertura alla voce B.6 "*Spese per servizi di progettazione e di direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento sicurezza, ed emissione certificato di regolare esecuzione* " e alla voce "*IVA su somme a disposizione*" del Quadro Economico n.1:

- euro 4.964,00 (IVA esclusa), sul cap. 2.02.01.09.019.01– “Fabbricati ad uso strumentale - Acquisto o realizzazione” del bilancio 2025, progetto “165– Gestione Parco Commerciale”, centro elementare 70;
- euro 29.567,92 (IVA inclusa), sul cap. 2.02.01.09.019.01– “Fabbricati ad uso strumentale – Manutenzione straordinaria su fabbricati” del bilancio 2025, progetto “166– Gestione Parco Istituzionale”, centro elementare 70;

CONSIDERATO:

- che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 81, comma 3 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente, poiché la società **4 DAYS S.r.l.** non è risultata affidataria di precedenti contratti nell’ultimo anno;
- che, benché il luogo di esecuzione dell’appalto in oggetto sia la sede dell’ente, sita in territorio ubicato non lontano dai confini con altri Stati membri, il presente affidamento presenta particolari specificità tecniche e peculiarità relative alla normativa italiana in materia e che, pertanto, detta procedura di affidamento non comporta un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

DATO ATTO:

- che il CIG della procedura è B593773756;
- che il CUP dell’iniziativa è J96J23000050005
- che il Responsabile Unico del Progetto è l’ing. Andrea Zelco;
- le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione saranno effettuate ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che, nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, la Stazione Appaltante verifichi le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- che, in base alle previsioni dell’art. 114, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, nonché degli articoli 8, comma 4 dell’Allegato I.2 e 32, comma 3, dell’Allegato II.14, per la fornitura/il servizio di cui trattasi non è prevista la nomina del Direttore dell’Esecuzione;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa all’articolazione organizzativa dell’Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022 n. 23, di data 30 maggio 2022 n. 42 e di data 27 gennaio 2023 n.2 relative alla revisione dell’articolazione organizzativa dell’Ente, con l’individuazione delle aree di responsabilità delle strutture, sezioni e istituti;

- l'Ordine di Servizio n. 5 del 31 marzo 2023, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle Strutture, Sezioni e Istituti;
- la disposizione del Direttore Generale di data 29 maggio 2024, n. 121, con la quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Direttore dell'Istituto Opere e Impianti (OPI) fino al 31 luglio 2027;
- la disposizione del Direttore Generale n. 352 di data 20 dicembre 2024, con oggetto "Assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto - bilancio di previsione 2025", che attribuisce la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese dei Direttori dell'Ente delegati;

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Progetto;

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., all'affidamento del servizio professionale di assistenza e supporto all'Ente per l'implementazione di un sistema BIM - Building information modeling e per l'espletamento in conformità alla sopra richiamata normativa della procedura di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura necessari per la realizzazione dell'edificio X1, alla società **4 DAYS S.r.l.**, sede legale in Via delle Erbe n. 9, 33100 – Udine (UD), P.IVA e C.F. 02036340301, alle condizioni riportate nel documento "condizioni particolari di contratto" allegato alla presente disposizione, mediante trattativa diretta sul portale UNITYFVG;
- di approvare e sottoscrivere lo schema di contratto, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare le seguenti somme i seguenti impegni di spesa, atteso che tali somme trovano copertura alla voce B.6 "Spese per servizi di progettazione e di direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento sicurezza, ed emissione certificato di regolare esecuzione "e alla voce "IVA su somme a disposizione" del Quadro Economico n.1:
 - euro 4.964,00 (IVA esclusa), sul cap. 2.02.01.09.019.01– "Fabbricati ad uso strumentale - Acquisto o realizzazione" del bilancio 2025, progetto "165– Gestione Parco Commerciale", centro elementare 70;
 - euro 29.567,92 (IVA inclusa), sul cap. 2.02.01.09.019.01– "Fabbricati ad uso strumentale – Manutenzione straordinaria su fabbricati" del bilancio 2025, progetto "166– Gestione Parco Istituzionale", centro elementare 70;
- di dare atto che tali spese, in base al rapporto tra la superficie destinata ad attività istituzionali e la superficie totale indicato nel documento di indirizzo alla progettazione, afferiscono a compiti di natura commerciale per il 17% ed istituzionale dell'Amministrazione per l'83% del totale.

Istituto Opere e Impianti

IL DIRETTORE

Floreani Mario

ELENCO ALLEGATI:
Allegato 1 – Schema di contratto

CONTRATTO

SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO PER L'IMPLEMENTAZIONE BIM E REDAZIONE ADEMPIMENTI PRELIMINARI AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 ART. 43 E ALLEGATO I.9

CIG: B59377375
CUP: J96J23000050005.

tra

l'**Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park**, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentata dal dott. Ing. Andrea Zelco, Direttore della struttura "Gestione e Sviluppo Parco Scientifico Tecnologico", domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

e

la società **4 DAYS S.r.l.** sede legale in Via delle Erbe n. 9, 33100 – Udine (UD), P.IVA e C.F. 02036340301, rappresentata da in qualità di

Premessa 3
Art. 1 - Norme regolatrici 3
Art. 2 - Oggetto 4
Art. 3 – Termini di esecuzione del servizio 4
Art. 4 - Corrispettivo 5
Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione 6
Art. 6 – Obblighi, adempimenti e responsabilità a carico del Consulente 6
Art. 8 - Clausola di riservatezza 7
Art. 9 - Garanzia definitiva 7
Art. 10 - Trattamento dei dati personali 7
Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 7
Art. 12 - Recesso per giusta causa 8
Art. 13 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito 8
Art. 14 - Subappalto 9
Art. 15 - Risoluzione per inadempimento 9
Art. 16 - Penali 9
Art. 17 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali 10
Art. 18 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 10
Art. 19 - Disposizioni anticorruzione 10
Art. 20 - Foro di competenza 10
Art. 21 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali 10
Clausole vessatorie 12

Premessa

1. visto quanto previsto dagli artt. 41 e 43 e dall'Allegato I.9 del D. Lgs 26/2023 in merito alla razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale;
2. visto l'obbligo sancito dall'art. 43 del D. Lgs 36/2023 che prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2025 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottino metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a due milioni di euro (così come aggiornato dall'art. 15 del D. Lgs 209/2024 "Correttivo del Codice dei Contratti Pubblici");
3. visto che Area Science Park intende bandire la gara per la progettazione, direzione lavori e sicurezza del nuovo edificio X1 il cui importo lavori a base di gara supera la soglia dei due milioni di euro di cui sopra;
4. oltre alla gara specifica per l'edificio X1, è intenzione di Area Science Park di razionalizzare le proprie attività e di dotarsi di metodi e strumenti di gestione informativa digitale che possano ottimizzare sia la progettazione dei nuovi edifici sia, soprattutto, la gestione e manutenzione del proprio patrimonio immobiliare esistente;
5. Area ha condotto una indagine di mercato con alcuni possibili operatori/fornitori specializzati nella consulenza agli Enti per la gestione degli appalti con metodologia BIM e nel supporto per l'adozione delle nuove metodologie e strumenti digitali;
6. con disposizione del Direttore della Istituto "Opere e Impianti" n. di data ... febbraio 2025 l'Amministrazione ha affidato il servizio di consulenza e supporto per l'implementazione BIM e la redazione degli adempimenti preliminari alla società 4 Days S.r.l., di seguito denominato il **Consulente**);
7. le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione saranno effettuate ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023 (Codice), il quale prevede che, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, la Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
8. il Consulente conviene che l'offerta inviata all'Amministrazione definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Consulente ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
9. l'Amministrazione ha verificato l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse riguardo le attività oggetto della presente proposta in capo al Consulente;
10. in caso di discordanza, contrasto, o dubbi interpretativi gli atti ed i documenti della presente procedura prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Consulente, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Consulente ed accettate dall'Amministrazione.

Art. 1 - Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto; in particolare è allegato al presente contratto il preventivo di offerta del Consulente di data febbraio 2025 (Allegato 1); fa parte integrante, altresì, del presente contratto, ancorché non materialmente allegato, la richiesta di preventivo inviata dall'Amministrazione in data 04/02/2025, contente l'elenco delle attività da svolgere.
2. Il Contratto è disciplinato dal presente documento e dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione. Il Contratto è, altresì, disciplinato dai seguenti documenti:

a) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
b) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2024 n. 36, e disponibile sul sito dell'Ente

(www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/codice-di-comp-2024_PdfA.pdf;

c) dal Patto di integrità di Area Science Park approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2024 n. 14, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/Patto-Integrit%C3%A0-014-2024CDA.pdf;

3. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

4. In caso di conflitto tra norme o di interpretazione delle stesse o di integrazioni non espressamente accettate per iscritto dall'Ente, i termini e le condizioni previste dal presente Contratto saranno considerati prevalenti sulle clausole contrastanti o aggiuntive indicate nei termini e nelle condizioni riportati nel preventivo di offerta e/o negli allegati presentati dal Consulente.

Art. 2 - Oggetto

1. Il contratto ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività (così come meglio descritto dal capitolato tecnico prestazionale allegato alla richiesta di preventivo):

- **Fase 1 - Obiettivi prioritari**: Supporto per attività di BIM management nell'ambito della gara per l'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e sicurezza dell'edificio X1, declinate nelle seguenti sottofasi:
 - 1.A: assesment iniziale e supporto adempimenti preliminari pre gara
 - 1.B: formazione di base trasversale per l'ente
- **Fase 2 - Obiettivi a lungo periodo**: Eventuale supporto per la gara X1, finalizzazione dell'assesment di fase 1.A, evoluzione procedurale ed implementazione del BIM, individuazione roadmap di azione a breve, medio e lungo termine, applicazione delle strategie di implementazione in merito a processi, procedure operative, redazione definitiva Adempimenti preliminari, applicazione degli standard su progetto edificio X1, declinate nelle seguenti sottofasi:
 - 2.A: supporto in fase di gara servizi progettazione, direzione lavori e sicurezza edificio X1
 - 2.B: implementazione finale metodologia BIM e supporto gestione operativa edificio X1

2. L'esecuzione delle attività sopracitate sarà affidata alla responsabilità della società 4 Days S.r.l..

3. Per una descrizione dettagliata delle attività da svolgere si rimanda a quanto descritto nel capitolato tecnico prestazionale allegato alla richiesta di preventivo.

4. il Consulente, nello svolgimento delle attività consulenziali e di supporto assegnate, dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Progetto e con gli altri uffici/responsabili di ufficio coinvolti dalla gestione informativa digitale degli appalti e della gestione/manutenzione del patrimonio immobiliare dell'Ente, riferendo, ogni volta che venga richiesto, sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta dell'avanzamento della attività di consulenza nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.

Art. 3 – Termini di esecuzione del servizio

1. Il servizio decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e le fasi dovranno concludersi secondo le seguenti scadenze:

- Fase 1.A: entro 28/02/2025
- Fase 1.B: entro 30/04/2025
- Fase 2.A: entro 30/05/2025
- Fase 2.B: entro 31/12/2025

I termini su indicati sono comprensivi del tempo necessario per i sopralluoghi, gli incontri, le indagini, le verifiche dei processi dell'Ente necessari per la corretta e completa esecuzione delle attività consulenziali previste dal presente contratto nonché dei tempi necessari per il coordinamento con l'Amministrazione committente.

3. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, salva la possibilità dell'Amministrazione di avvalersi delle facoltà previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.
4. In nessun caso Il Consulente potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
5. Qualora Il Consulente si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

Art. 4 - Corrispettivo

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2 è previsto in parte omnicomprensivo ed in parte a consumo secondo la seguente previsione contrattuale:

- Fase 1.A: omnicomprensiva € 4.000,00 (Euro Quattromila/00)
- Fase 1.B: a consumo stimata in € 2.800,00 (Euro Duemilaottocento/00)
- Fase 2.A: a consumo stimata in € 6.400,00 (Euro Seimilaquattrocento/00)
- Fase 2.B: a consumo stimata in € 16.000,00 (Euro Sedicimila/00)

per uno totale stimato di € 29.200.00 (Euro Ventinovemiladuecento/00), IVA, bolli imposte e altri oneri accessori esclusi.
L'ente si riserva di attivare i servizi a consumo secondo proprie necessità e nella misura che riterrà opportuna senza vincoli e senza che il Consulente possa vantare pretesa alcuna in merito.
In ogni caso l'importo massimo contrattuale sarà pari al budget indicato di € 30.000,00 (Euro Trentamila/00).
2. Gli importi di ciascuna fase verranno corrisposti al Consulente entro 30 giorni dall'emissione della fattura emessa a completamento di ciascuna singola fase. Il completamento di ciascuna fase verrà formalizzato dal RUP tramite apposita comunicazione.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà, di cui all'art. 120, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
4. Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto, e riportare i seguenti codici CIG n. B593773756 e CUP n. J96J23000050005 .
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
6. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
7. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione abbia contestato alll Consulente l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo 16, rubricato "Penali". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
8. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
9. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**.
10. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico del Consulente gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "I - IVA ad esigibilità immediata". Ai sensi della normativa vigente, le fatture

elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
11. L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dal Consulente.

Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione
1. Le prestazioni devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente contratto.
2. L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e il Consulente deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
3. Il Consulente è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all'appalto in oggetto.
4. In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 6 – Obblighi, adempimenti e responsabilità a carico del Consulente
1. Il Consulente, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dell'Amministrazione.
2. Inoltre, il Consulente si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. Il Consulente deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. In caso di inadempimento da parte del Consulente a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico di progetto provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, di cui al periodo precedente, il responsabile unico di progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
7. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Area Science Park pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al soggetto inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del Codice.
8. Il Consulente si impegna a fornire il servizio in base a specifica richiesta dell'Amministrazione con ogni mezzo scritto e telefonico (incluso fax e e-mail); tale servizio sarà fornito con proprio personale, idoneo a garantire l'ottimale esecuzione dello stesso.
9. Ogni rapporto con il personale addetto dovrà essere tenuto esclusivamente dal Consulente, il quale si impegna a manlevare l'Amministrazione da qualsiasi conseguenza derivante dall'eventuale inosservanza delle norme di prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
10. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Consulente si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Consulente è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

12. Il Consulente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
13. Il Consulente dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 16 del D.lgs. 36/2023 per evitare situazioni di conflitto di interesse.

Art. 8 - Clausola di riservatezza

1. Il Consulente è tenuto ad osservare la massima riservatezza in ordine a fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia o cognizione diretta, ai dati personali di cui il Consulente sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio, nonché a tutto il materiale prodotto e/o acquisito per l'esecuzione del servizio.
2. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio che comportino attività di trattamento di dati personali dell'Amministrazione o di terzi, il Consulente assume la qualifica di Responsabile del trattamento dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati" ("GDPR").

Art. 9 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Consulente ha depositato idonea garanzia, pari ad euro 1.500,00 (Euro Millecinquecento/00) resa ai sensi dell'art. 117 del Codice in favore dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di Area Science Park, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta di Area Science Park qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Consulente. In caso di inadempimento a tale obbligo, Area Science Park ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è svincolata nel limite massimo dell'ottanta percento dell'iniziale importo garantito a seguito dell'avvenuto svolgimento delle attività oggetto del servizio all'Amministrazione. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Consulente, del documento che attesta l'avvenuto svolgimento delle attività oggetto del servizio.
5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
6. Area Science Park ha diritto di valersi della garanzia definitiva per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8 e 11 del presente contratto.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di attenersi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento Europeo n. 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso) e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come

modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, il Consulente si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.

2. Il Consulente si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il **codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. CIG: B593773756 - ed il Codice Unico di Progetto (CUP) n. J96J23000050005**, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.

3. Il Consulente si impegna a indicare i codici sopra indicati in ogni documento contabile afferente al presente contratto; Il Consulente si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Consulente è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Consulente non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Art. 12 - Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Consulente mediante PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Consulente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive del Consulente disciplinate dall' art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto allo stesso di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.

2. Il Consulente può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991, nonché dell'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice. È fatto, altresì,

divieto al Consulente di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. Il Consulente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici CIG e CUP contemplati dall'art. 11 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Consulente, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Consulente medesimo, riportando i codici segnalati.

4. In caso di inosservanza da parte del Consulente agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 14 - Subappalto

1. Il Consulente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto parte del contratto.

Art. 15 - Risoluzione per inadempimento

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Consulente. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di procedere all'esecuzione in danno del Consulente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Consulente con PEC, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Area Science Park;
b) ingiustificato ritardo nella prestazione del servizio per un periodo superiore a 15 giorni rispetto al termine oggetto di offerta;
c) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
d) reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'Amministrazione;
e) ricorso a subappalti non autorizzati dall'Amministrazione.
f) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 122, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza del Consulente).

4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

5. Il Consulente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. In caso di risoluzione del contratto in base al presente articolo, l'Amministrazione incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 16 - Penali

1. In caso di eventuali prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento del servizio descritte nel presente contratto, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell'importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

2. In caso di ritardo nell'esecuzione delle attività previste rispetto ai termini indicati all'articolo 3 del presente contratto, verrà applicata una penale dell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al Consulente per iscritto dal responsabile del procedimento. Il Consulente dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
4. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture per la quota parte relativa ai danni subiti.
5. Costituisce inadempimento contrattuale e, pertanto, occasione di applicazione delle penali previste dal predetto articolo anche la mancata prestazione del servizio a causa di sciopero aziendale.

Art. 17 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Consulente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dai citati artt. 94 e 95.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 comma 1 del Codice.
4. Il Consulente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 18 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 120 del Codice, cui integralmente si rinvia.
2. Il Consulente espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Area Science Park, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del Consulente maggiori oneri.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Consulente se non sia stata approvata da Area Science Park.

Art. 19 - Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento, nonché dal Patto di integrità di Area Science Park approvati ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"), visibili sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. Il Consulente collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione di Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Amministrazione e segnalando situazioni di illecito nella stessa di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 20 - Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

Art. 21 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Sono a carico del Consulente tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. Il presente contratto è esente da

imposta di bollo, calcolata sulla base della Tabella A annessa all'allegato I.4 del Codice.

Letto, approvato e sottoscritto
Trieste, febbraio 2025

Per Area Science Park

per Il Consulente

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione
Art. 6 – Obblighi, adempimenti e responsabilità a carico del Consulente
Art. 7 - Obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico del Consulente
Art. 8 - Clausola di riservatezza
Art. 9 - Garanzia definitiva
Art. 12 - Recesso per giusta causa
Art. 13 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
Art. 14 - Subappalto
Art. 15 - Risoluzione per inadempimento
Art. 16 - Penali
Art. 17 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
Art. 20 - Foro di competenza

Il Consulente

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Allegati:
- All. 1: Preventivo di offerta di data 5 febbraio 2025 e capitolato tecnico prestazionale